

PROPOSTA DI LEGGE: MELONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A.C. 3179-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELONI ED ALTRI; MANDELLI ED ALTRI; MORRONE ED ALTRI; BITONCI ED ALTRI; DI SARNO ED ALTRI (A.C. 301-1979-2192-2741-3058)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3; al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

2.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

Sopprimere il comma 6.

3.1. Colletti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti.

3.2. Colletti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.3. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4. (Indennizzo in favore del professionista)

Sopprimerlo.

4.1. Colletti.

Al comma 1, sostituire le parole da: pattuito fino a: al primo periodo con le seguenti: può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione di cui all'articolo precedente.

4.2. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5. (Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5. (Disciplina dell'equo compenso)

Sopprimere i commi 4 e 5.

5.4. Colletti.

Sopprimere il comma 4.

5.5. Colletti.

Sopprimere il comma 5.

5.6. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.

(Presunzione di equità)

Sopprimerlo.

6.2. Colletti.

Sopprimere il comma 2.

6.3. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

*(Parere di congruità
con efficacia di titolo esecutivo)*

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso

il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

Al comma 1, sopprimere le parole: se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.3. Colletti.

Al comma 1, sostituire la parola: 702-biscon la seguente: 645.

7.1. Colletti.

Al comma 2, sopprimere le parole: e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

7.2. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

A.C. 3179-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

A.C. 3179-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da *cinque* rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.

Al comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese; 10.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

2. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

sopprimere il comma 2.

11.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

11.1. Colletti.

A.C. 3179-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12.0300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3179-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE*

Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* Dell'articolo è stato respinto il mantenimento a seguito della presentazione dell'emendamento soppressivo 13.300 (corrispondente ad una condizione posta dalla Commissione Bilancio nel parere espresso sul testo del provvedimento), da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 13.

Sopprimere l'articolo 13.

13.300.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 3179-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone l'obiettivo di tutelare la posizione dei professionisti nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra gli stessi e i cosiddetti committenti forti, quali le imprese bancarie, le compagnie assicurative e le aziende di grandi dimensioni;

negli ultimi anni, la necessità di un intervento in questa direzione, a tutela dei professionisti e della relativa utenza, è divenuta particolarmente rilevante nel settore delle prestazioni medico-sanitarie, i cui equilibri sono stati fortemente influenzati dalla diffusione delle polizze di assistenza sanitaria integrativa;

in molti casi, in effetti, le polizze sanitarie integrative escludono o, comunque, limitano il diritto del soggetto assicurato di avvalersi delle prestazioni rese dal professionista di fiducia, qualora questo non sia convenzionato con la compagnia assicurativa;

in particolare, si ritengono produttive di questo effetto distorsivo: (i) le clausole che obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa; (ii) le clausole che prevedono oneri, franchigie, massimali differenziati o, comunque, condizioni meno vantaggiose per gli assicurati che si rivolgono a un professionista di fiducia non convenzionato; (iii) le clausole che impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire per la prestazione un compenso eccedente il massimale di polizza, senza maggiori oneri per l'impresa assicuratrice;

ad avviso dei firmatari, le clausole sopra richiamate producono effetti distorsivi delle dinamiche concorrenziali, poiché attraverso di esse l'impresa di assicurazione si trova di fatto

nelle condizioni di influenzare sia la selezione dei professionisti sia la determinazione dei compensi a questi spettanti;

nella maggior parte dei casi, tanto il professionista quanto gli utenti non possono far altro che scegliere se aderire o meno al rapporto contrattuale. Ma si tratta chiaramente di una scelta condizionata, giacché la mancata adesione comporta la perdita della copertura sanitaria integrativa, dal lato dell'assicurato, e la perdita di una quota di mercato rilevante, dal lato del professionista;

per ovviare a tali criticità, si ritiene necessario un intervento a tutela dei professionisti e della relativa utenza, nel rispetto dei medesimi principi che si pongono alla base della proposta di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a sanzionare con la nullità le clausole delle polizze assicurative e degli accordi di convenzionamento che, in particolare nel settore medico-sanitario:

a) obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa;

b) prevedono condizioni meno vantaggiose o più onerose per gli assicurati che si rivolgono a un professionista di fiducia non convenzionato;

c) impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire un compenso eccedente il massimale di polizza, i cui oneri non vengono posti a carico dell'Impresa assicuratrice.
9/3179-AR/1. [Boldi](#), [Panizzut](#), [De Martini](#), [Foscolo](#), [Lazzarini](#), [Paolin](#), [Sutto](#), [Tiramani](#), [Zanella](#).

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge all'esame dell'Aula si pone l'obiettivo di tutelare la posizione dei professionisti nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra gli stessi e i cosiddetti committenti forti, quali le imprese bancarie, le compagnie assicurative e le aziende di grandi dimensioni;

negli ultimi anni, la necessità di un intervento in questa direzione, a tutela dei professionisti e della relativa utenza, è divenuta particolarmente rilevante nel settore delle prestazioni medico-sanitarie, i cui equilibri sono stati fortemente influenzati dalla diffusione delle polizze di assistenza sanitaria integrativa;

in molti casi, in effetti, le polizze sanitarie integrative escludono o, comunque, limitano il diritto del soggetto assicurato di avvalersi delle prestazioni rese dal professionista di fiducia, qualora questo non sia convenzionato con la compagnia assicurativa;

in particolare, si ritengono produttive di questo effetto distorsivo: (i) le clausole che obbligano l'assicurato ad avvalersi di un professionista convenzionato al fine di usufruire della copertura assicurativa; (ii) le clausole che prevedono oneri, franchigie, massimali differenziati o, comunque, condizioni meno vantaggiose per gli assicurati che si rivolgono a un

professionista di fiducia non convenzionato; (iii) le clausole che impediscono al professionista e all'assicurato di pattuire per la prestazione un compenso eccedente il massimale di polizza, senza maggiori oneri per l'impresa assicuratrice;

ad avviso dei firmatari, le clausole sopra richiamate producono effetti distorsivi delle dinamiche concorrenziali, poiché attraverso di esse l'impresa di assicurazione si trova di fatto nelle condizioni di influenzare sia la selezione dei professionisti sia la determinazione dei compensi a questi spettanti;

nella maggior parte dei casi, tanto il professionista quanto gli utenti non possono far altro che scegliere se aderire o meno al rapporto contrattuale. Ma si tratta chiaramente di una scelta condizionata, giacché la mancata adesione comporta la perdita della copertura sanitaria integrativa, dal lato dell'assicurato, e la perdita di una quota di mercato rilevante, dal lato del professionista;

per ovviare a tali criticità, si ritiene necessario un intervento a tutela dei professionisti e della relativa utenza, nel rispetto dei medesimi principi che si pongono alla base della proposta di legge all'esame dell'Aula,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire i temi indicati in premessa al fine di valutarne eventuali profili patologici ai sensi della presente legge.

9/3179-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta) [Boldi](#), [Panizzut](#), [De Martini](#), [Foscolo](#), [Lazzarini](#), [Paolin](#), [Sutto](#), [Tiramani](#), [Zanella](#).

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista;

sull'importanza di un compenso adeguato e dignitoso e intervenuto anche il Sindacato italiano specialisti di medicina Legale e delle assicurazioni (Sismila), che lamenta un numero di incarichi non prestabilito e compensi orari massimi di 60 euro lordi, chiedendo l'inclusione dei propri associati tra i professionisti che possono esigere l'equo compenso;

i medici legali sono, infatti, medici che possono lavorare a partita iva, dato il loro lavoro sul fronte legale e assicurativo, e pertanto rientrerebbero a pieno diritto tra le categorie che possono richiedere l'equo compenso, non solo nell'ottica di vedersi riconosciuto un salario minimo, ma anche di valorizzare una professione che si sta sempre più svilendo, soprattutto nel campo delle assicurazioni private, che, sempre più spesso decidono unilateralmente compensi, incarichi e durata del contratto dei medici legali, senza offrire nessuna garanzia, e imponendo l'esclusività;

secondo il sindacato sono circa 2000 i medici legali assoggettati a contratti di prestazione d'opera che prevedono compensi irrisori, con clausole vessatorie unilaterali, «Come l'obbligo di non espletare consulenze o perizie contro la compagnia mandataria, ma nessun obbligo da parte della medesima di garantire un numero di incarichi minimi mensili. La

compagnia, inoltre, può anche non rinnovare senza dare una spiegazione. In generale, molte compagnie assicurative non superano onorari di 50-60 euro»;

appare evidente, pertanto, la necessità di ridare valore alla figura professionale, partendo dall'inserimento dei medici legali tra le categorie professionali che possono ottenere l'equo compenso;

il tema dell'equo compenso non è soltanto una battaglia sindacale, ma è anche una battaglia per la tutela effettiva dei diritti e delle prestazioni professionali: sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire alla categoria professionale dei medici legali un costo minimo per prestazione, comprensivo degli obblighi informatici e amministrativi per singolo incarico.

9/3179-AR/2.[Frassinetti](#).

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista;

sull'importanza di un compenso adeguato e dignitoso e intervenuto anche il Sindacato italiano specialisti di medicina Legale e delle assicurazioni (Sismila), che lamenta un numero di incarichi non prestabilito e compensi orari massimi di 60 euro lordi, chiedendo l'inclusione dei propri associati tra i professionisti che possono esigere l'equo compenso;

i medici legali sono, infatti, medici che possono lavorare a partita iva, dato il loro lavoro sul fronte legale e assicurativo, e pertanto rientrerebbero a pieno diritto tra le categorie che possono richiedere l'equo compenso, non solo nell'ottica di vedersi riconosciuto un salario minimo, ma anche di valorizzare una professione che si sta sempre più svilendo, soprattutto nel campo delle assicurazione private, che, sempre più spesso decidono unilateralmente compensi, incarichi e durata del contratto dei medici legali, senza offrire nessuna garanzia, e imponendo l'esclusività;

secondo il sindacato sono circa 2000 i medici legali assoggettati a contratti di prestazione d'opera che prevedono compensi irrisori, con clausole vessatorie unilaterali, «Come l'obbligo di non espletare consulenze o perizie contro la compagnia mandataria, ma nessun obbligo da parte della medesima di garantire un numero di incarichi minimi mensili. La compagnia, inoltre, può anche non rinnovare senza dare una spiegazione. In generale, molte compagnie assicurative non superano onorari di 50-60 euro»;

appare evidente, pertanto, la necessità di ridare valore alla figura professionale, partendo dall'inserimento dei medici legali tra le categorie professionali che possono ottenere l'equo compenso;

il tema dell'equo compenso non è soltanto una battaglia sindacale, ma è anche una battaglia per la tutela effettiva dei diritti e delle prestazioni professionali: sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, ove ne ricorrano i presupposti, la categoria professionale dei medici legali fra quelle che possono avvalersi delle norme di cui alla presente legge. 9/3179-AR/2.(Testo modificato nel corso della seduta)[Frassinetti](#).

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

in particolare, l'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, nella seduta dello scorso 27 luglio la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

in particolare, secondo la Commissione, «appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso (...) anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»;

inoltre, secondo la Commissione «appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della riscossione»;

la Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di non recepire tali osservazioni, e, piuttosto, dopo il rinvio in Commissione del provvedimento ha approvato un emendamento recante la copertura finanziaria delle disposizioni di cui la Commissione Bilancio aveva chiesto l'espunzione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

tale Fondo, tuttavia, secondo il rappresentante del Governo non reca le risorse sufficienti, e questo ha fatto sì che anche il secondo parere espresso dalla Commissione Bilancio fosse vincolato all'espunzione delle succitate disposizioni e alla sostituzione della norma di copertura finanziaria a valere sul Fondo esigenze indifferibili con la clausola di neutralità finanziaria;

in conclusione, le attuali disponibilità in bilancio sembrano non consentire l'approvazione in Assemblea del provvedimento nel testo della Commissione, ma costringono a un ridimensionamento dell'ambito di applicazione delle norme da esso introdotte,

impegna il Governo

a stanziare, con la prossima legge di bilancio, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le risorse necessarie all'estensione delle norme recate dal provvedimento in esame anche agli ambiti sin qui esclusi, garantendo la piena tutela dei liberi professionisti anche nei rapporti contrattuali con le società veicolo di cartolarizzazione, con le loro società controllate e con le loro mandatarie, e con gli agenti della riscossione.

9/3179-AR/3. [Varchi](#), [Turri](#), [Pittalis](#).

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

in particolare, l'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione;

durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, nella seduta dello scorso 27 luglio la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

in particolare, secondo la Commissione, «appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso (...) anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione»;

inoltre, secondo la Commissione «appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il

verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della riscossione»;

la Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di non recepire tali osservazioni, e, piuttosto, dopo il rinvio in Commissione del provvedimento ha approvato un emendamento recante la copertura finanziaria delle disposizioni di cui la Commissione Bilancio aveva chiesto l'espunzione pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

tale Fondo, tuttavia, secondo il rappresentante del Governo non reca le risorse sufficienti, e questo ha fatto sì che anche il secondo parere espresso dalla Commissione Bilancio fosse vincolato all'espunzione delle succitate disposizioni e alla sostituzione della norma di copertura finanziaria a valere sul Fondo esigenze indifferibili con la clausola di neutralità finanziaria;

in conclusione, le attuali disponibilità in bilancio sembrano non consentire l'approvazione in Assemblea del provvedimento nel testo della Commissione, ma costringono a un ridimensionamento dell'ambito di applicazione delle norme da esso introdotte,

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire, in un prossimo provvedimento e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le risorse necessarie all'estensione del provvedimento in esame anche agli agenti della riscossione.

9/3179-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta)[Varchi](#), [Turri](#), [Pittalis](#).